

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 22-2521

Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 1 il quale, ai comma 1 e 3, stabilisce che la Repubblica assicura un sistema integrato di interventi e di servizi alle persone e alle famiglie, organizzato, tra l'altro, secondo principi di sussidiarietà, in grado di eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

considerato che l'art. 2, comma 3, della sopraccitata legge prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi sociali per i soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;

vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" ed in particolare l'art. 1 il quale, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, prevede che la Regione detti norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio;

considerato che il comma 2 dell'art. 3, "Principi e modalità per l'erogazione dei servizi", della sopraccitata Legge Regionale, prevede alla lettera e) la predisposizione di progetti individualizzati, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità di intervento, il costo, la durata, gli strumenti di verifica e alla lett. i) l'adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie, anche attraverso esperienze progettuali innovative;

preso atto che gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali e le Aziende sanitarie del Piemonte rilevano l'esigenza di uno strumento normativo volto ad affrontare le situazioni personali e sociali di soggetti che, pur presentando condizioni psicofisiche tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, possono acquisire concreti benefici da attività di socializzazione svolte anche in ambienti lavorativi;

considerato che il processo di ascolto dei rappresentanti degli Enti Pubblici e delle organizzazioni del Terzo settore, organizzato dalla Direzione Coesione Sociale al fine di definire la costruzione di un nuovo "Patto per il sociale della Regione Piemonte" per il biennio 2015-2017, di cui alla D.G.R. n. 38-2292 in data 19/10/2015, ha evidenziato la necessità di prevedere uno strumento normativo capace di attivare nuovi interventi pedagogici-assistenziali-educativi a favore dei cittadini fragili, difficilmente collocabili nei normali percorsi di inserimento lavorativo;

valutato dunque opportuno procedere all'approvazione di disposizioni che consentano la realizzazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a favore di soggetti fragili o in stato di bisogno socio-assistenziale/sanitario, al fine di garantirne l'inclusione sociale attraverso lo

svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;

considerato che a tal fine è stato elaborato e condiviso con gli Enti principalmente interessati all'attivazione di tali percorsi il documento "Disposizioni regionali per l'attivazione di Percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli" allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

data la necessità di differenziare tali percorsi da quelli normati dalla disciplina dei tirocini di cui alla Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 e dalle disposizioni di dettaglio contenute nelle D.G.R. 3 giugno 2013, n. 74-5911, 7 aprile 2014, n. 42-7397, 23 febbraio 2015 n. 30-1094, anche evidenziandone il carattere propriamente pedagogico e socio-educativo;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004;

vista la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34;

vista la D.G.R. 3 giugno 2013, n. 74-5911;

vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 42-7397;

vista la D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 30-1094;

vista la D.G.R. 19 ottobre 2015, n. 38-2292;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare il documento "Disposizioni regionali per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli", allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento (allegato A) e il monitoraggio dell'efficacia delle misure approvate.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato A

DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.)

Art. 1

Ambito di applicazione

La Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all'art. 3 "Principi e modalità per l'erogazione dei servizi", comma 2 lett. e) e lett. i), prevede la predisposizione di progetti individualizzati, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano: la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità di intervento, il costo, la durata, gli strumenti di verifica e l'adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie, anche attraverso esperienze progettuali innovative.

Art. 2

Oggetto

Nell'ambito dei principi enunciati al comma 1, il presente atto introduce e disciplina i percorsi di attivazione sociale sostenibile, di seguito denominati P.A.S.S..

I suddetti percorsi consistono in un intervento innovativo, di natura educativa con valenza socio-assistenziale/sanitaria, realizzato dagli Enti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali/sanitarie a livello territoriale, volto all'inserimento sociale di soggetti fragili o in stato di bisogno, come individuati nell'articolo seguente e finalizzati, attraverso la promozione dell'autonomia personale e la valorizzazione delle capacità dell'assistito, all'inclusione sociale, attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi.

Art. 3

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono i soggetti di cui all'art. 2 della succitata Legge n. 328/2000 e all'art. 22 della L.R. 1/2004, non inseribili in percorsi previsti dalle D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013 e D.G.R. 42-7397 del 7/4/2014, che si trovino nell'impossibilità di svolgere attività produttive economicamente rilevanti e per i quali non è possibile avviare un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo ai sensi della normativa vigente, ma dimostrino una disponibilità relazionale che consenta loro un inserimento nella vita sociale attiva, anche in un ambiente di lavoro.

I beneficiari devono essere utenti in carico ai servizi pubblici sociali e/o sanitari istituzionalmente competenti. La valutazione delle condizioni di disabilità o di bisogno e disagio individuale e familiare e la conseguente scelta dell'idoneo percorso di attivazione sociale, utile a superare le suddette condizioni, spetta agli operatori di riferimento dei servizi socio-assistenziali/sanitari competenti.

Art. 4

Soggetti attuatori

I percorsi di attivazione sociale sostenibile possono essere attivati esclusivamente dagli Enti istituzionali titolari della gestione delle funzioni socio assistenziali/sanitarie in base alla normativa vigente.

Nel caso in cui i suddetti Enti pubblici abbiano affidato a terzi lo svolgimento di servizi socio assistenziali/sanitari, i soggetti affidatari possono attivare i P.A.S.S., previo accordo con i servizi di riferimento competenti e sulla base di progetti da questi stessi uffici validati.

Art. 5

Soggetti ospitanti

I P.A.S.S. possono essere attivati presso i seguenti soggetti ospitanti:

- enti locali, singoli ed associati;
- enti della pubblica amministrazione;
- soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali');
- soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
- soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- soggetti iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- datori di lavoro privati in regola con gli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente in materia di tirocini extracurricolari (DGR 74-5911 del 3/6/2013);
- Istituzioni scolastiche, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado.

Art. 6

Modalità di attivazione

I soggetti attuatori sottoscrivono apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati, di cui all'articolo precedente, disposti ad ospitare l'utente inserito nel percorso di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale, contenente i diritti e i doveri delle parti, la fonte del finanziamento e gli eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione operativa del progetto.

Alla convenzione deve essere allegato un progetto individuale di attivazione sociale, redatto dal servizio sociale/sanitario pubblico competente che ha in carico il beneficiario, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale. Il progetto specifica le condizioni di disagio e di bisogno e le motivazioni dell'inserimento del soggetto nel percorso di attivazione sociale.

I P.A.S.S., in quanto non finalizzati all'assunzione lavorativa, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui alla L. 296/2006.

Il soggetto attuatore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, deve garantire adeguata copertura assicurativa del beneficiario contro gli infortuni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

La documentazione attestante l'attivazione del P.A.S.S. (convenzione e progetto individuale) deve essere conservata in originale presso il soggetto attuatore, il quale ha l'onere di consegnarne copia al soggetto ospitante e al beneficiario e/o tutore.

Art. 7

Contenuti del progetto individuale di attivazione sociale

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i dati identificativi dell'utente e del soggetto ospitante;
- gli obiettivi del progetto;
- la sede di svolgimento dell'attività;
- la durata del progetto e l'articolazione settimanale della presenza;
- i nominativi dei referenti individuati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante, con i rispettivi recapiti;
- gli estremi delle polizze assicurative;
- le modalità e i tempi di verifica del percorso;
- l'ammontare dell'eventuale sussidio erogato alla persona beneficiaria del progetto.

Il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile deve essere sottoscritto, oltre che dal soggetto attuatore e da quello ospitante, anche dal beneficiario o, nel caso, dal tutore od amministratore di sostegno.

Art. 8

Sussidio economico

La finalità dell'inclusione sociale viene perseguita attraverso i benefici socializzanti derivanti dall'inserimento dell'utente presso i soggetti ospitanti di cui all'art. 5.

Lo svolgimento delle attività, con le modalità descritte nel progetto individuale, costituisce condizione essenziale per l'erogazione dell'eventuale sussidio economico. La quantificazione del sussidio è stabilita nell'ambito del progetto individuale ed è indipendente dall'impegno orario di frequenza delle attività proposte.

L'incentivo economico mantiene la sua natura di sussidio corrisposto da Ente pubblico a titolo socio-assistenziale/sanitario, erogato secondo le condizioni previste nel progetto individuale. Il sussidio deve essere contabilizzato attraverso gli strumenti amministrativi utilizzati per le altre prestazioni assistenziali, senza la predisposizione di buste paga, cedolini e CUD (DPR 601/73). Trattandosi di sussidio corrisposto da Ente pubblico non si applicano l'imposta I.R.A.P. e le norme sulla contribuzione lavorativa.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto stabilito nel progetto individuale, il soggetto attuatore interrompe il percorso di attivazione sociale sostenibile.

Art. 9

Durata del progetto

La durata del progetto dipende dalle caratteristiche del singolo caso e dalle esigenze di programmazione economica-finanziaria dell'ente deputato alla presa in carico.

È possibile la riproposizione negli anni del medesimo progetto senza limiti temporali. Questo in considerazione del fatto che molti dei percorsi di attivazione sociale sostenibile rappresentano l'unica forma di inserimento dei beneficiari nell'arco della loro intera vita.

Art. 10

Adempimenti del soggetto attuatore

I soggetti attuatori dei percorsi di attivazione sociale sostenibile sono tenuti a:

- promuovere e finanziare i percorsi di attivazione sociale sostenibile, anche attraverso la pratica del fund raising;
- provvedere alla definizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale sostenibile;
- predisporre/attivare la convenzione con il soggetto ospitante;
- designare un operatore di riferimento, con capacità professionali adeguate, con funzione di motivatore, coordinatore del progetto e di valutatore del percorso attivato;
- provvedere, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ad un'adeguata copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare, via pec, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio e, per conoscenza, agli Uffici della Direzione Coesione Sociale competenti, il numero e l'identità dei beneficiari coinvolti nei percorsi di attivazione sociale sostenibile, secondo il modello approvato da apposito provvedimento regionale.

Art. 11

Adempimenti e limiti del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- individuare, al proprio interno, un referente con funzioni di affiancamento al soggetto ospitato, che svolga il compito di agevolare e monitorare in itinere il percorso secondo le modalità indicate nel progetto individuale, interfacciandosi direttamente con il soggetto attuatore;

- garantire l'adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, ai sensi del Dlgs. 81/2008, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali del beneficiario e la riservatezza delle informazioni concernenti gli interessati;
- conservare copia della convenzione e del progetto individuale presso la sede di attività operativa alla quale è stato assegnato il soggetto beneficiario.

Il soggetto ospitante può accogliere un numero di beneficiari pari al numero di referenti che è in grado di affiancare in modo costante ed individuale.

Art. 12

Conclusione del percorso

Al termine del percorso di attivazione sociale sostenibile l'operatore di riferimento del soggetto attuatore, sentito il referente del soggetto ospitante, redige una relazione sull'andamento del percorso, da inserire nella cartella sociale dell'utente.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali relativi ai soggetti coinvolti saranno trattati dalle parti nel rispetto della vigente normativa in materia.